



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
293

OGGETTO: L.431/1998, ART.11 - D.M.LL.PP. 7.06.1999. L.R.36/2005, ART.12 - MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE. INTEGRAZIONE PARAGRAFO 3 ALLEGATO "A" DELLA DGR 1288/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Governo del Territorio, Mobilità e Infrastrutture che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione ;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di integrare il paragrafo 3 dell'allegato "A" della DGR n.1288 del 3 agosto 2009 concernente "L.431/98 art.11 - DMLLPP 7.6.1999 – LR 36/2005 art.12 – Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione – Modifica allegato "A" della DGR 1835/2009 – Riapprovazione testo completo" come di seguito indicato:
Dopo il punto 3. del paragrafo 3 è aggiunto il seguente punto:
 - 3 bis. Nella eventualità in cui le risorse disponibili non vengano assegnate alla Regione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del Fondo, la Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili tra i Comuni che hanno inviato la richiesta di partecipazione al Fondo entro il 30 novembre di ogni anno, con le seguenti modalità:
 1. Fino al 5 per cento delle risorse viene ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati; la quota da ripartire viene meglio definita dai singoli programmi annuali di riparto dei fondi approvati ai sensi dell'art.11 della legge 431/1998. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;
 2. Delle restanti risorse:
 - a. Il 5 per cento viene ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione;
 - b. Il 25 per cento viene ripartito in proporzione alle risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento, in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
293

c. Il 70 per cento in proporzione al fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e relativo all'anno di riferimento del Fondo, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno:

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) - b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
293

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 9 dicembre 1998, n.431: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- Decreto Ministero dei LL.PP. 7 giugno 1999: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge Legge 9 dicembre 1998, n.431, e criteri per la determinazione degli stessi;
- Decreto Legislativo n.109 del 31.03.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 7.05.1999 contenente disposizioni attuative del Decreto Legislativo n.109/1998, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.242 del 4.04.2001;
- Legge regionale 16 dicembre 2005, n.36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- Deliberazione della Giunta regionale n.1835 del 15.12.2008: "L.431/98, .11 – DM.LL.PP. 7.06.1999 – L.R. 36/3005, art.12. Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione. Modifica dell'Allegato "A" della DGR 774/2007 – Riapprovazione testo completo";
- Deliberazione della Giunta regionale n.1288 del 3.08.2009: "L.431/98, art.11 – DM.LL.PP. 7.06.1999 – L.R. 36/3005, art.12. Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione. Modifica dell'Allegato "A" DGR n.1835/2008";

Motivazione

Con deliberazione della Giunta regionale n.1288 del 3.08.2009 sono state apportate alcune modifiche ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato "A" della DGR 1835 del 15.12.2008 in merito alle modalità di funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199 che ha aggiunto al comma 8 dell'art.11 della legge n.431/1998 il seguente periodo "I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria".

Le modalità di funzionamento del fondo, fino ad allora disciplinate dalla DGR n. 1835/2008, indicavano procedure diverse da quelle stabilite dalla norma sopra citata, per cui con DGR 1288/2009 sono state apportate alcune modifiche alle modalità di funzionamento del fondo, indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato "A" della DGR 1835/2008; tra l'altro è stato sostituito il *Paragrafo 3 – Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni* in quanto si è reso necessario individuare nuovi parametri di ripartizione delle risorse disponibili che consentissero di assegnare le somme prima dell'emanazione dei bandi comunali:

Il citato Paragrafo 3 della DGR 1288/2009 (Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni) così stabilisce:

La Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili con le seguenti modalità:

- 1. Il 5 per cento delle risorse viene accantonato per essere successivamente ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;*
- 2. La ripartizione delle restanti risorse è effettuata sulla base dei seguenti parametri e con riferimento all'incidenza percentuale relativa indicata:*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
293

- a. popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione: peso 5%
- b. risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento (da comunicare alla Regione entro il 20 giugno di ogni anno e confermare al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al fondo), in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni: peso 25%
- c. fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e riferito all'anno precedente a quello di riferimento, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno: peso 70%

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) – b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.

3. Successivamente all'invio da parte dei Comuni della richiesta di partecipazione al fondo di cui al successivo paragrafo 4, si provvede:

- a liquidare i contributi già ripartiti di cui al punto 2;
- a liquidare i contributi accantonati di cui al punto 1;
- a liquidare, tra i Comuni aventi diritto, gli eventuali contributi già ripartiti che risultano superiori al fabbisogno effettivo comunicato nell'anno di riferimento del fondo; la liquidazione avviene sulla base di un ulteriore riparto effettuato in proporzione allo stesso fabbisogno dell'anno di riferimento del fondo.

4. In nessun caso le risorse assegnate a ciascun Comune possono superare il rispettivo fabbisogno effettivo, pari alla differenza tra l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo e le eventuali risorse stanziare dai Comuni a carico dei propri bilanci.

Le risorse vengono utilizzate per soddisfare le domande relative all'annualità cui afferiscono.

Eventuali economie vanno restituite dai Comuni alla Regione che le utilizza per l'annualità successiva.

Si rende ora necessario prevedere una modalità di ripartizione alternativa a quella stabilita, nel caso in cui non si potessero attribuire le risorse ai Comuni prima della emanazione dei bandi, per mancata assegnazione di dette risorse alla Regione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro il 30 giugno (termine che si ritiene congruo per poter assegnare le risorse prima della emanazione dei bandi comunali). Avendo a disposizione le risorse soltanto dopo la presentazione delle richieste da parte dei Comuni e conoscendo quindi l'entità del fabbisogno effettivo per l'anno di riferimento, si ritiene più congruo effettuare il riparto tra i Comuni richiedenti, utilizzando, tra l'altro, tale parametro e procedendo, quindi, come segue:

1. Fino al 5 per cento delle risorse viene ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati; la quota da ripartire viene meglio definita dai singoli programmi annuali di riparto dei fondi approvati ai sensi dell'art.11 della legge 431/1998. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;
3. Delle restanti risorse:
 - a. Il 5 per cento viene ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione;
 - b. Il 25 per cento viene ripartito in proporzione alle risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento (da comunicare alla Regione entro il 20 giugno di ogni anno e confermare al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al fondo), in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
293

c. Il 70 per cento in proporzione al fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e relativo all'anno di riferimento del Fondo, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno:

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) – b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.

Si propone, pertanto, di integrare il paragrafo 3 dell'allegato "A" della DGR n.1288 del 3 agosto 2009 con il punto 3 bis. con le procedure sopra descritte.

Il responsabile del procedimento
(Simonetta Strologo)

POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

VISTO

Il dirigente
(ing. Giorgio Girotti Pucci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO,
MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(arch. Rodolfo Novelli)

La presente deliberazione si compone di n.6 pagine, di cui n.0 pagine di allegati.

Il segretario della Giunta
(dott.ssa Elisa Moroni)